



# COMUNE di BUSSOLENO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO  
C.A.P. 10053 – Piazza Cavour n. 1 - Tel. 0122/49002  
[www.comune.bussoleno.to.it](http://www.comune.bussoleno.to.it)

ORDINANZA Numero 47 DEL 20.04.2024

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' AI SENSI DELL'ART.54 COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000 DIVIETO DI ACCESSO ALLA VIA FERRATA DI FORESTO**

IL SINDACO

Preso atto che le attuali condizioni meteorologiche hanno determinato l'innalzamento del livello dell'acqua all'interno del rio Rocciamelone;

Dato atto che il percorso ferrato lungo il rio Rocciamelone all'interno dell'orrido di Foresto prevede dei passaggi in prossimità dell'alveo dello stesso rio;

Valutato che sussiste quindi una condizione di potenziale pericolo per la pubblica incolumità causato dagli alti livelli dell'acqua presente all'interno dell'alveo del rio;

Considerato necessario in via cautelare predisporre, per motivi di sicurezza e incolumità pubblica e per la necessità di evitare il verificarsi di danni alle cose e alle persone, la chiusura della ferrata di Foresto, fino alla revoca della presente ordinanza;

Dato atto che:

- nella fattispecie concreta sussistono evidenti esigenze di celerità del provvedimento amministrativo che impediscono l'attuazione della procedura disciplinare degli artt. 7 e seguenti della Legge 241/90 in quanto ogni ulteriore indugio potrebbe produrre pregiudizi gravi e difficilmente riparabili ove si manifestassero incidenti;
- il presente provvedimento sindacale deve essere posto a conoscenza della cittadinanza tutta e delle organizzazioni territoriali interessata al controllo e alla vigilanza del territorio al fine di evitare conseguenze gravi per la pubblica incolumità;

Visto l'articolo 54 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

ORDINA

di inibire l'accesso al rio Rocciamelone nel tratto compreso dalla traversa cementata all'imbocco dell'orrido di Foresto a salire fino all'uscita sul sentiero degli orridi della via ferrata;

DISPONE

1. Di provvedere al posizionamento immediato di idonei segnali di emergenza e divieto riferiti nella presente ordinanza;
2. Di trasmettere la presente ordinanza a:
  - a. Prefettura di Torino [protocollo.prefto@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefto@pec.interno.it);
  - b. Al Comando dei Vigili del Fuoco Torino [com.torino@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.torino@cert.vigilfuoco.it) ;
  - c. Al Comando Carabinieri Forestali stazione di Bussoleno [fto43381@pec.carabinieri.it](mailto:fto43381@pec.carabinieri.it);
  - d. All'Ente Parco Alpi Cozie [alpicozie@cert.ruparpiemonte.it](mailto:alpicozie@cert.ruparpiemonte.it) ;
  - e. Al Comando di Polizia Municipale – Sede;
  - f. Alla Sezione CAI di Bussoleno [bussoleno@pec.cai.it](mailto:bussoleno@pec.cai.it);

g. Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese stazione di Bussoleno  
[segreteria.regionale@sasp-piemonte.org](mailto:segreteria.regionale@sasp-piemonte.org) ;

3. In caso di inottemperanza della presente ordinanza si applica l'art. 650 del codice penale;
4. Che la presente ordinanza cesserà i suoi effetti a seguito dell'abbassamento del livello dell'acqua all'interno del rio Rocciamelone e verrà resa nota con apposita revoca;
5. Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 smi avverte che il responsabile del procedimento è il geom. Luca Vottero Responsabile dell'Area tecnica comunale;
6. Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dall' avvenuta notifica.

Il Sindaco  
Antonella Zoggia

